



Trasmettiamo alle Aziende Clienti di Studio del Settore paghe la Circolare N. 1 di gennaio 2011 contenente il promemoria relativo alle detrazioni di imposta 2011 e all'obbligo del lavoratore di segnalare al Sostituto di Imposta annualmente tale diritto.

La seconda pagina della circolare, per vostra utilità, potrà essere pubblicata nella bacheca degli avvisi ai dipendenti o essere consegnata tramite la prossima busta di paga insieme alle dichiarazioni per le detrazioni di imposta e carichi familiari che troverete nell'apposito spazio del nostro sito internet riservato ai clienti paghe.

Nell'ottica di un miglioramento del nostro servizio di comunicazione verso la clientela del settore paghe e per adeguarsi alla normativa sulla privacy comunichiamo che fino ad aprile 2011 le circolari di settore verranno trasmesse via posta elettronica e contemporaneamente pubblicate nel nostro sito nell'apposito spazio riservato ai clienti paghe. Da maggio 2011 le circolari e la documentazione del personale dipendente verranno pubblicate direttamente attraverso il canale di internet nell'apposito spazio riservato ai clienti paghe. Una mail vi avviserà che la documentazione è a disposizione per essere prelevata.

Sommario

LA DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E CARICHI FAMILIARI ANNO 2011 (ARTT. 12 E 13, COMMI 1, 1 BIS E 2 D.P.R. 917/86).....	2
---	----------



LA DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E CARICHI FAMILIARI ANNO 2011 (artt. 12 e 13, commi 1, 1 bis e 2 D.P.R. 917/86)

Come noto la Legge finanziaria 2008 ha rivisto le detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari **ribadendo l'obbligatorietà a carico del dipendente** di segnalare tale proprio diritto al sostituto di imposta **ogni anno e ogni qualvolta subentri una variazione dei carichi familiari o di domiciliazione** comunicando, per iscritto con apposita autocertificazione di responsabilità, i propri dati anagrafici, di residenza e i codici fiscali degli eventuali familiari a carico (specificandone la percentuale di carico) **pena, la decadenza del beneficio fiscale**. Per facilitare tale adempimento ai dipendenti già in forza alle proprie aziende clienti **al 1 gennaio 2011**, abbiamo pubblicato nel sito di Studio, nell'apposito spazio riservato, tra i documenti paghe che di consueto scaricate mensilmente, il modulo nominativo di autocertificazione completo di istruzioni (denominato "Richiesta Detrazioni Fiscali"), **già compilato secondo i dati forniti dagli stessi dipendenti lo scorso anno** che dovrà essere debitamente letto confermato o variato, sottoscritto e restituito per il tramite del proprio datore di lavoro al nostro Studio entro pochi giorni dal ricevimento, **comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2011**.

1. I lavoratori che devono solo confermare o integrare la situazione dello scorso anno dovranno eventualmente completare il modello, porre la data e firmare in calce la dichiarazione di responsabilità (sempre dopo aver controllato tutti i dati) prima di restituirla;

2. I lavoratori che devono segnalare variazioni rispetto alla precedente situazione dovranno apportare le dovute modifiche a penna nella parte destra "VARIAZIONI", porre la data e firmare in calce alla dichiarazione di responsabilità (dietro apposita richiesta i nostri uffici sono disponibili a fornire nuovi modelli in bianco da ricompilare) prima di restituirla;

In caso di mancata riconsegna della dichiarazione nei tempi sopra indicati il nostro Studio, **a tutela del datore di lavoro**, provvederà a togliere automaticamente i carichi familiari segnalati lo scorso anno e a provvedere al recupero delle indebite detrazioni in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto secondo la vigente normativa. Ricordiamo infatti che l'Agenzia delle Entrate con appositi controlli, in caso di recupero delle indebite detrazioni, anche per mancanza di autocertificazione, effettua la rivalsa sul Sostituto di Imposta (datore di lavoro).

A tal fine raccomandiamo alle Aziende clienti di restituirci copia dei modelli (via fax, via posta elettronica all'indirizzo del proprio referente, a brevi mani) dei propri dipendenti una volta effettuata la raccolta da tutti i dipendenti e non uno alla volta. I modelli sottoscritti in originale andranno da voi archiviati nella cartella del dipendente.

Per i lavoratori extracomunitari: I lavoratori extracomunitari, oltre a presentare l'apposito modello qui allegato predisposto dallo Studio, in caso di richiesta di applicazione delle detrazioni fiscali per carichi familiari dovranno allegare lo Stato di famiglia attestante la residenza dei familiari a carico nel territorio italiano. In caso i familiari dei lavoratori extracomunitari per cui vengano richieste le detrazioni non fossero residenti nel territorio italiano gli stessi dovranno allegare alternativamente:

1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

2. documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

3. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione dei lavoratori extracomunitari, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione, sempre autenticata, che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, comma 1324, della legge n. 296/2006).

[Torna all'indice](#)